

Comune di Carignano (Torino)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 26/06/2017. VARIANTE PARZIALE N. 10 (EX ART. 17 – COMMI 5 E 7 – L.R. 56/1977 SMI) ALLA V.S. AL P.R.G.C. VIGENTE E CONTESTUALE FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. APPROVAZIONE.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 – 7° comma – della L.R. 56/1977 e s.m.i. l'allegata Variante Parziale n. 10, redatta da parte dell'Area Tecnica ed integrata con il recepimento delle osservazioni della Città Metropolitana di Torino, datata giugno 2017 e costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione illustrativa (= allegato n. 1);
  - Relazione illustrativa – Recepimento osservazioni della Città Metropolitana di Torino in merito alla classificazione della variante (= allegato n. 2);
  - Norme Tecniche di Attuazione – Articoli 11 - 14 – 15 - 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 - 39 – 40 (= allegato n. 3);
  - Documento tecnico di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Fase di screening (= allegato n. 4);
  - Tavola 1A “Viabilità e azionamento centro urbano” – scala 1/1.000 (= allegato n. 5);
  - Tavola 2A/1 “Viabilità e azionamento territorio urbano” – scala 1/2.000 (= allegato n. 6);
  - Tavola 2A/2 “Viabilità e azionamento territorio urbano” – scala 1/2.000 (= allegato n. 7);
  - Tavola 2A/3 “Viabilità e azionamento territorio urbano” – scala 1/2.000 (= allegato n. 8);
  - Tavola 3A “Viabilità e azionamento Balbo, Tetti Pautasso e Tetti Peretti, Brassi e Gorra” – scala 1/2.000 (= allegato n. 9);
  - Tavola 4A “Viabilità e azionamento Gorrea, Campagnino, Brillante, Bagnolo e Ceretto” – scala 1/2.000 (= allegato n. 10);
  - Tavola 4A/bis “Viabilità e azionamento Tetti Faule” – scala 1/2.000 (= allegato n. 11);
  - Tavola 5A/1 “Viabilità e azionamento territorio extraurbano” – scala 1/10.000 (= allegato n. 12);
  - Tavola 5A/2 “Viabilità e azionamento territorio extraurbano” – scala 1/10.000 (= allegato n. 13).
2. di dare atto che:
  - le “osservazioni in merito alla classificazione della variante”, espresse dalla Città Metropolitana di Torino con la citata Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Prot. n. 19/9321/2017 del 31/05/2017, sono state recepite da questo Ente, attraverso la modifica/integrazione dei elaborati della Variante Parziale n. 10;
  - la Variante Parziale n. 10 di cui al punto 1:
    - soddisfa tutte le “condizioni” previste dal comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e di seguito elencate:
      - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
      - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;*
- d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;*
- e) *non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;*
- f) *non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;*
- g) *non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*

*h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;*

- *rispetta i “parametri di cui al comma 5, lettera c), d), e) ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e ad eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga” (“parametri” riportati nell’“Allegato A” con oggetto “Prospetto numerico ex art. 17 – comma 7 – L.R. 56/1977 e smi” datato 14/3/2017 e costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera = allegato n. 14);*
- *per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015;*
- *è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 17 – comma 8 della L.R. 56/1977 smi, ricorrendo allo schema procedurale cosiddetto “in maniera contestuale” previsto dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” ;*
- *non riguarda né l’apposizione né la reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e smi.*

3. di demandare all’Area Tecnica Comunale tutti gli adempimenti previsti dal predetto art. 17 – 7° comma – L.R. 56/1977 e s.m.i. per il proseguimento dell’iter amministrativo di approvazione della Variante Parziale in argomento;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa.